

## Commercialisti e Revisori Legali

**Reg. Adriano Sorci**  
adrianosorci@integraassociati.it

**Dott. Federico Sorci**  
federicosorci@integraassociati.it

## Avvocati

**Avv. Alessandro Sorci**  
alessandrosorci@integraassociati.it

**Avv. Matteo Schippa**  
matteoschippa@integraassociati.it

## Consulenti del Lavoro

**Dott. Elisa Eraoli**  
elisaeraoli@integraassociati.it

## Collaboratori

**Dott. Viviana Morozzi**

## Segreteria

**Paola Lucertini**  
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

## Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19  
06128 Perugia  
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00  
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B  
06063 Magione (PG)  
Tel. 075 84.31.04  
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it  
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

# Newsletter – Luglio 2014

---

## Area tributaria e diritto societario

### Riduzione del capitale sociale minimo per le SPA

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.6.2014, sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel D.L. 91/2014 in merito alla riduzione del capitale sociale minimo per le SPA.

La norma dispone che *“All’articolo 2327 del codice civile la parola: ‘centoventimila’ è sostituita dalla seguente: ‘cinquantamila’”*.

Con la modifica dell’art. 2327 del codice civile è ridotto da 120.000 euro a 50.000 euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una SPA (e SAPA).

Inoltre, l’art. 20, c. 8, del D.L. 91/2014 abroga l’art. 2477 del codice civile. Quindi, La nomina dell’organo di controllo o del revisore non è più obbligatoria nelle S.r.l. con capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, mentre rimane negli altri casi previsti del codice civile.

Resta in vigore il comma 3 dell’art. 2477 del codice civile che prevede l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo per le SRL nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o qualora la società per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-*bis* (requisiti per bilancio abbreviato).

### Nuova tassazione delle rendite finanziarie

A partire dal 1° luglio si applica la nuova aliquota del 26% per i redditi da capitale di cui all’articolo 44 Tuir e per i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Tuir.

Sono state previste importanti eccezioni che riguardano:

- i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati che continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5%;
- gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati “white list” saranno tassati nella misura del 12,5% in luogo dell’attuale 20%;
- gli interessi derivanti dai project bond continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento;

- gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale continueranno ancora ad essere tassati con l'aliquota agevolata del 5 per cento. I proventi derivanti da altre tipologie di operazioni sui titoli (operazioni di riporto, pronti contro termine, cessione, rimborso, ecc.) scontreranno invece la nuova aliquota del 26 per cento.

Non saranno interessati dall'incremento dell'imposizione fiscale gli utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella "white list", ai quali si continuerà ad applicare l'aliquota dell'1,375 per cento e anche gli "interessi infragruppo", che continueranno a scontare l'aliquota del 5% (trattasi degli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE).

### **Indice dei prezzi al consumo**

Nel mese di giugno 2014, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un +0,1% rispetto al mese precedente e un aumento dello 0,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

### **DECRETO COMPETITIVITA'**

#### Bonus commercio elettronico in agricoltura

Alle imprese che producono prodotti agricoli, nonché alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 e nei 2 successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 TUIR.

#### Credito di imposta per le reti d'impresa nel settore agricolo

Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui nonché alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari, è riconosciuto, un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 e nei 2 successivi.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, TUIR.

L'agevolazione sarà attivata con l'emanazione di un apposito decreto attuativo.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### Incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni è istituito, nel limite delle risorse dello specifico fondo istituito, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'art. 2135 C.C. e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato, lavoratori con specifici requisiti.

Il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

- a) avere durata almeno triennale;
- b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno;
- c) essere redatto in forma scritta.

Le assunzioni devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni, effettuate tra il 1.7. 2014 e il 30.6.2015, devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le seguenti modalità:

- a) per le assunzioni a tempo determinato:
  - 1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione;
  - 2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 2° anno di assunzione;
  - 3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del 3° anno di assunzione.
- b) per le assunzioni a tempo indeterminato:
  - 1) 18 mensilità a decorrere dal completamento del 1° anno di assunzione.

### Riduzione del costo del lavoro in agricoltura

Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir), esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, si applicano, nella misura del 50% degli importi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale:

- la deduzione forfetaria (cuneo fiscale) [art. 11, c. 1, lett. a), nn. 2) e 3) D.Lgs. 446/1997];
- e
- la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro [art. 11, c. 1, lett. a) n. 4) D. Lgs. 446/1997].

La disposizione si applica, previa autorizzazione della Commissione Europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013. Della medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto

relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, secondo il criterio previsionale.

#### Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'Irpef è calcolato senza tenere conto delle nuove disposizioni.

#### Reddito dominicale terreno non coltivato

È abrogato l'art. 31, c. 1 Tuir, il quale disponeva che, nel caso un fondo rustico costituito per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non fosse coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, era pari al 30% di quello determinato in base alla norma generale.

#### Rivalutazione redditi dominicale e agrario

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, ai sensi dell'art. 1, c. 512 L. 228/2012, rispettivamente del:

- 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014;
- 30% per il periodo di imposta 2015;
- 7% a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al:

- 5% per i periodi di imposta 2013 e 2014;
- 10% per il periodo di imposta 2015.

L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, c. 50, L. 662/1996.

Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi, si tiene conto delle nuove disposizioni.

#### Sistri

Entro 60 giorni dal 25.6.2014 il sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.

#### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti (acquisto di proprietà o leasing) in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16.11.2007, a decorrere dal 25.6.2014 e fino al 30.6.2015, è attribuito un credito d'imposta a favore degli incrementi negli investimenti in macchinari pari al 15% di detto incremento e fruibile in tre quote annuali di pari importo.

In riferimento al calcolo dell'agevolazione va fatta una distinzione tra:

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

-soggetti che esercitano attività d'impresa da almeno 5 anni: la base di calcolo dell'agevolazione è costituita dalle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali, compresi nella suddetta tabella, realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

-soggetti che esercitano attività d'impresa da meno di 5 anni: la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 25.6.2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

-imprese costituite dopo il DL: per le imprese costituite successivamente alla data del 25.06.2014 il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

L'agevolazione non riguarda l'acquisto di beni immateriali e immobili.

Per usufruire dell'agevolazione deve trattarsi di beni nuovi, mai utilizzati da altri soggetti e devono essere destinati "a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato".

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

#### Utilizzo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5, Tuir (deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del 2° periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento dei relativi obblighi e delle specifiche prescrizioni.

#### Revoca del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del 2° periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro i termini per l'accertamento (4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

#### Eccedenza ACE trasformata in credito d'imposta ai fini Irap

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi, ovvero si può fruire di un credito d'imposta quantificato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote dell'Irpef e dell'Ires.

Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'Irap e deve essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

#### Emissione di obbligazioni societarie

La ritenuta di cui all'art. 26, c. 1 Dpr 600/1973 non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati.

La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.

#### Riduzione delle bollette elettriche per Pmi

Al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

#### Corrispettivi tariffari produzione energia elettrica

A decorrere dal 1.1.2015 i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.

Per le reti interne di utenza e per i sistemi efficienti di utenza i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

#### Tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

A decorrere dal 2° semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30.06 dell'anno successivo.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

A decorrere dal 1.1.2015 la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW subisce una riduzione rimodulata in funzione del periodo residuo, con estensione del periodo di erogazione a 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

Il beneficiario della tariffa incentivante può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31.12.2014 e l'incentivo rimodulato.

Nel caso di tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del D.M. 5.07.2012 le deduzioni si applicano alla sola componente incentivante. In alternativa alla rimodulazione della tariffa, i medesimi soggetti possono optare per una riduzione di una quota pari all'8% dell'incentivo riconosciuto alla data del 25.06.2014, per la durata residua del periodo di incentivazione.

L'opzione deve essere esercitata e comunicata al Gse entro il 30.11.2014 e la riduzione decorre dal 1.01.2015.

#### Realizzazione interventi di efficienza energetica

Dal 1.10.2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA.

Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'interessato può:

- a) allegarli alla comunicazione, ovvero
- b) richiedere allo Sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo.

## **DECRETO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

#### Moduli unificati sul territorio nazionale

Entro 180 giorni dal 25.6.2014 le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano, con decreto del Ministro competente, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.

Il Governo, le regioni e gli enti locali concludono accordi o intese per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

#### Semplificazioni per soggetti con inabilità

Qualora, all'esito della visita, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti dalle unità delle Asl o dal medico dei servizi di base.

La commissione medica adita per ottenere lo status di handicap deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza, entro 90 (anziché 180) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora la commissione medica non si pronunci, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'Asl da cui è assistito l'interessato.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli artt. 21 (precedenza nella scelta di assegnazione o trasferimento nei concorsi pubblici) e 33 (permessi di lavoro) L. 104/1992 e dall'art. 42 D. Lgs. 151/2001, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'Inps.

Sono esonerati dalla visita di controllo periodica sullo stato invalidante i soggetti cui è stata accertata una menomazione o patologia stabilizzata o ingravescente e quelli affetti da sindrome da talidemie o sindrome di down.

La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nei concorsi pubblici.

#### Riduzione del diritto annuale CCIAA

A decorrere dall'esercizio finanziario successivo al 25.6.2014, l'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, a carico delle imprese, è ridotto del 50%.

#### Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori

Per le attività imprenditoriali maggiormente soggette al rischio di infiltrazione mafiosa, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura.

L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia.

#### Deposito nel processo civile telematico

A partire dal 30.6.2014:

- sarà obbligatorio il deposito in via esclusivamente telematica dei ricorsi per ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.
- sarà obbligatorio il deposito in via esclusivamente telematica degli atti endoprocessuali (quindi non delle citazioni e dei ricorsi introduttivi e delle relative comparse e memorie di costituzione), nonché degli atti successivi al primo atto di esecuzione per i procedimenti avanti i (soli) Tribunali, iniziati dal 30.6.2014.
- sarà facoltativo il deposito in via telematica o cartacea degli atti endoprocessuali (quindi NON delle citazioni e dei ricorsi introduttivi e delle relative comparse e memorie di costituzione), nonché degli atti successivi al primo atto di esecuzione per i procedimenti avanti i (soli) Tribunali, per i procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014, la cui obbligatorio è stata posticipata al 31.12.2014.

Dal 30.6.2015 sarà obbligatorio il deposito telematico nelle Corti d'appello degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

#### Comunicazione di cancelleria via PEC

La comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non è limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.

#### Notifiche in proprio a mezzo PEC dell'avvocato

Non è più prevista la richiesta dell'avvocato e il rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.

Viene, conseguentemente, meno anche l'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

È eliminato l'obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.

#### Perfezionamento del deposito di atti telematici

È confermato, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici, nel processo civile quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia: si prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni di cui all'art.155, cc. 4 e 5, c.p.c..

Viene meno quanto disposto delle regole tecniche del processo telematico all'art. 13, c. 3 D.M. n. 44/2011 il quale prevedeva che «Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

Nel caso in cui "la busta" da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori "buste", che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).

#### Copie estratte da atti esenti da diritti

Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possono estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Tali disposizioni non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

#### Notifiche di atti in materia civile

Salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

#### **Dichiarazione APE omessa da presentare al MISE entro quarantacinque giorni**

Modificando l'art. 6, comma 3 del DLgs. 19 agosto 2005 n. 192, l'art. 34 dello schema di DLgs. "semplificazioni" intende porre rimedio alle criticità della vigente formulazione normativa sull'attestato di prestazione energetica (APE).

Infatti, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 7 del DL 145/2013 all'art. 6 del DLgs. 192/2005, in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale ma trova applicazione una sanzione amministrativa. In sede di conversione del DL 145/2013, poi, è stata aggiunta la precisazione per cui "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni".

Quindi, lo schema di decreto legislativo "semplificazioni", allo scopo di "rendere operativa" la normativa in materia di sanzioni concernenti l'APE:

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

- chiarisce che la dichiarazione concernente l'APE o la copia dell'attestato di prestazione energetica medesimo, inizialmente omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo Economico entro 45 giorni;
- introduce un sistema di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico, che, mediante apposite intese, consenta la trasmissione, da parte dell'Agenzia al Ministero, delle informazioni acquisite nel corso della procedura di registrazione.

## Area finanza agevolata

### BANDO RETI DI IMPRESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2014

#### Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda d'aiuto le **imprese iscritte all'Albo artigiani** della Camera di Commercio di Perugia o Terni, regolarmente costituite in forma collettiva entro la data di scadenza del presente bando, mediante una delle seguenti tipologie:

- Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto);
- Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto);
- Consorzi o Società Consortili, costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Per ogni aggregazione richiedente deve essere garantita la partecipazione attiva al progetto di almeno cinque imprese artigiane e il relativo contributo sarà erogato direttamente a ciascuna impresa partecipante.

E' ammessa la partecipazione di imprese non artigiane; alle stesse non potrà essere erogato un contributo superiore al 20 per cento di quello concesso all'aggregazione di appartenenza.

Ciascuna aggregazione può partecipare e presentare domanda per un solo progetto, focalizzato su un unico Paese di destinazione.

#### Contratti di rete

Le aggregazioni suddette, dovranno essere costituite ai sensi dall'articolo 45 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La distinzione tra "reti-soggetto" e "reti-contratto" è adottata nel presente bando sulla base della classificazione proposta dalla circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 dell'Agenzia delle Entrate.

#### Oggetto degli interventi

I progetti presentati dovranno riguardare iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, mediante la realizzazione di show room all'estero o l'apertura di uffici di rappresentanza a favore della rete.

#### Spese ammissibili

Le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data del 23/07/2014, possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie:

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

- affitto dei locali debitamente documentato con regolare contratto registrato e accompagnato, se del caso, da traduzione asseverata;
  - trasporto merci;
  - allestimento spazi espositivi;
  - traduzione ed interpretariato;
  - assistenza legale, doganale, fiscale, commerciale (nel limite del 10% delle spese totali);
  - pubblicità all'estero;
  - tutoraggio e coordinamento della rete (nel limite del 15% delle spese totali).
- Non sono ammesse spese per la partecipazione a fiere nazionali e internazionali.

#### Durata

Il progetto dovrà essere concluso entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione concernente l'ammissione a contributo.

#### Intensità del contributo

Il contributo in conto esercizio non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammesse, al netto IVA, e nel limite massimo di € 50.000,00 per ciascun progetto (regime "de minimis").

#### Scadenza

La domanda di aiuto, a pena di esclusione, dovrà essere inviata a mezzo PEC entro il 20/10/2014.

## Area lavoro

### Tirocinio in azienda

Nell'ambito del nuovo quadro normativo nazionale e regionale, Ecipa Umbria mette a disposizione un servizio completo per l'organizzazione di tirocini in azienda.

Per "tirocinio extracurricolare" si intende un'esperienza di formazione svolta da soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che sono disoccupati o inoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 (iscritti presso il Centro per l'Impiego) nell'ambito di un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati, che non si configura come rapporto di lavoro e che è finalizzata all'orientamento delle scelte occupazionali.

Il tirocinio può durare da 3 a 12 mesi, a seconda della tipologia.

Possono ospitare tirocinanti tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.

Il numero di tirocinanti che un'azienda può contemporaneamente ospitare dipende dalle dimensioni numeriche dell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio:

- unità con un numero compreso **tra 0 e 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante**; in assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà
- assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d'impresе;
- unità con un numero compreso **tra 6 e 19 dipendenti a tempo indeterminato: non più di 2 tirocinanti** contemporaneamente;
- unità con un numero pari o superiore a **20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti** in misura non superiore al **10%** dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

*Integra*

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, ma comunque comporta l'obbligo di un'indennità da parte dell'azienda di un minimo di euro 300,00 lordi mensili per attività fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali e di un minimo di euro 400,00 lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore.

Inoltre, l'impresa ospitante deve:

- provvedere all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
- comunicare al Centro per l'Impiego competente la data di avvio del tirocinio formativo entro il giorno precedente alla sua attivazione;
- garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso, la Formazione Generale e la Formazione Specifica in materia di Sicurezza.

Il tirocinio viene attivato attraverso la stipula di una convenzione (corredata da un Progetto Formativo) che prevede obbligatoriamente la firma di tre soggetti: il Soggetto Ospitante (Azienda), il Tirocinante e un Soggetto Promotore tra quelli che possono ricoprire questo ruolo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Diritto di precedenza per i rapporti a termine**

Tra le novità introdotte dalla prima fase del Jobs Act (dl n. 34/14 convertito in legge n. 78/14) vi è una profonda revisione del contratto a tempo determinato. Uno dei punti modificati è quello relativo al diritto di precedenza che i lavoratori cessati da un contratto a termine hanno nei confronti del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni.

In linea generale, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti, presti attività per un periodo superiore ai sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi, salvo che, la contrattazione collettiva, territoriale o aziendale, preveda termini differenti.

In caso di lavoratori stagionali, il diritto di precedenza matura rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività e cessa decorsi dodici mesi dalla fine del rapporto precedente.

Il lavoratore per poter esercitare tale diritto, deve comunicare il proprio interesse al datore di lavoro rispettivamente entro sei mesi dalla cessazione del rapporto per la casistica generale e tre mesi per lo svolgimento delle attività stagionali.

Non sarà quindi il datore di lavoro a dover formalizzare l'interesse alla stipula di un nuovo contratto nei confronti del lavoratore, bensì quest'ultimo a doversi attivare nei termini sopra descritti.

Nei nuovi contratti di assunzione a termine ora è obbligatorio inserire uno specifico richiamo al diritto di precedenza in modo da informare il lavoratore circa le modalità con cui lo stesso potrà essere fatto valere.

Ulteriore novità è quanto previsto per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatoria. Per le stesse anche il periodo di assenza intervenuto in costanza di un rapporto a termine, verrà conteggiato per determinare il periodo di attività lavorativa utile a maturare il diritto di precedenza generale di cui sopra.

Non verrà invece conteggiato per quanto riguarda i lavoratori stagionali.

Per le stesse lavoratrici è, inoltre, riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.



COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO

### **Credito di imposta per le imprese che assumono lavoratori per l'area Ricerca e Sviluppo**

L'art. 24 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134 ha introdotto un credito di imposta per le imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori altamente qualificati.

Possono accedere al credito tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia persona fisiche che giuridiche, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore in cui l'impresa opera, dalla dimensione della stessa e del regime contabile adottato.

Sono esclusi i soggetti esercenti arti e professioni e in genere tutti i soggetti che non producono reddito di impresa.

Condizione per usufruire del credito è l'assunzione di personale in possesso di determinati titoli di studio:

- dottorato di ricerca universitario (anche presso un istituto estero);
- laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche elencate nell'allegato 2 al DL n. 83/2012, a condizione che il lavoratore sia utilizzato in attività di ricerca e sviluppo.

Sull'agevolazione è intervenuta la circolare 16/E dell'11 giugno 2014, ribadendo che per le startup innovative e gli incubatori certificati le assunzioni agevolabili possono avvenire anche con un contratto di apprendistato e senza necessità di alcuna certificazione da parte di professionisti.

La misura del credito è calcolata sul costo aziendale sostenuto relativo alle assunzioni a tempo indeterminato altamente qualificate. Quindi va considerato l'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, il quale include

1. la retribuzione lorda, prima delle imposte;
2. i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
3. i contributi assistenziali obbligatori per legge.

Il credito corrisponde al 35% dei costi aziendali, fermo restando un limite massimo, per ogni anno, pari a 200.000 euro.

È agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni effettuate dal 26.06.2012, per quanto concerne il 2012, e dal 1° gennaio di ciascun anno, per gli anni successivi al 2012.

### **Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati**

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 89/2014 contenente, tra l' altro, il bonus fiscale di importo, per il 2014, fino ad euro 640.

L' INPS è ulteriormente intervenuta fornendo istruzioni sulle modalità di erogazione del bonus fiscale per particolari soggetti.

In particolare:

- per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito, il primo pagamento del credito sarà effettuato entro la fine del mese di giugno 2014;

Nella prima fase operativa, al beneficiario sarà data comunicazione tramite SMS, per i numeri di telefonia mobile censiti negli archivi dell'Istituto, del seguente tenore: " è stato disposto un pagamento in suo favore per: Credito ai sensi dell'art.1 D.L. 66/2014".

- per i pensionati e per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, il bonus verrà erogato a partire dalla rata di luglio 2014.

L'indicazione sarà fornita all'interessato nel dettaglio di comunicazione, disponibile fra i servizi online a disposizione dei cittadini in possesso di PIN.

- per i dipendenti dell'Istituto, individuati quali beneficiari della norma in argomento, il credito viene erogato, unitamente alla retribuzione, a partire dal corrente mese di giugno.

Fermo restando che l'Istituto riconosce in via automatica il credito sulla base dei dati reddituali a propria disposizione, i beneficiari potranno presentare dichiarazioni oppure richieste e/o certificazioni volte alla rinuncia o al riconoscimento del credito nelle seguenti ipotesi:

- coloro che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione all'INPS che provvederà a recuperare il credito eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- coloro che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano, contestualmente, titolari di altri redditi da lavoro dipendente, i cui importi singolarmente considerati darebbero diritto al credito, ma complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista per la concessione del credito, sono tenuti a darne comunicazione all'Istituto che non riconoscerà il credito;
- coloro che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (es. la Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati non eccedano la soglia massima prevista per la concessione del credito, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

Rimaniamo a disposizione per i chiarimenti che occorressero.  
Cordiali saluti.

COMMERCIALISTI  
AVVOCATI  
CONSULENTI DEL LAVORO